REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1986

recante modifica al regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a Dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2000/86 (4), è stato più volte modificato onde limitare il numero anormalmente elevato delle domande di titolo MCS; che le misure adottate risultano insufficienti e devono quindi essere completate per evitare che taluni operatori possano abusare, a loro profitto, del sistema in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del paragrafo 1, dell'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86 è sostituito dal seguente:

« 1. Il quantitativo oggetto di una domanda di titolo MCS non può essere superiore, per impresa, al quantitativo mensile di cui all'articolo 2, né inferiore a:

— 100 t per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in presentazioni diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri;

— 10 t per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri;

— 1 t per i prodotti delle voci 04.02, 04.03 e 04.04 della tariffa doganale comune.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di titolo MCS per categoria di formaggio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(4) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 36.